



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**Tribunale Ordinario di Roma**

N. 2898/20 PROT. GAD. PROT. INT.

**ORDINE DEGLI AVVOCATI**  
**di Roma**

**ACCORDO TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA E L'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI ROMA SULLE INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DEL REATO**

-Vista la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 "che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAP";

-Visto il D.l.vo n. 212 del 2015 "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

-Vista la Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018 sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica;

-Viste le Linee Guida Operative sottoscritte l'8 maggio 2019 dagli uffici giudiziari del Circondario di Roma ed anche dall'Ordine degli Avvocati di Roma in materia di violenza domestica e di genere;

-Vista la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2020 Prot. 8063/2020 in tema di trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica negli uffici di merito nel periodo di emergenza sanitaria;

**PREMESSO**

che l'art. 90 bis c.p.p. (introdotto dal D.L.n.212/2015) prevede che: "Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito.....b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2".

**CONSIDERATO**

-Che la Procura della Repubblica di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, nel rispetto delle rispettive competenze, nell'ambito della collaborazione auspicata dal CSM nella citata Delibera del 9 maggio 2018 sulla violenza di

genere e resa operativa con il Tavolo Interistituzionale istituito nel Circondario di Roma, intendono adottare le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto all'informazione delle persone offese del reato;

-Che, a tale fine, ritengono di potenziare ogni forma di cooperazione che favorisca il coordinamento tra gli uffici giudiziari e con tutte le istituzioni interessate e, quindi, anche con il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati, avvalendosi, per il raggiungimento dei predetti obiettivi, di tutti gli strumenti disponibili;


-Che le limitazioni agli ingressi negli uffici giudiziari determinate dall'emergenza epidemiologica della diffusione del COVID 19, hanno gravemente condizionato anche l'applicazione delle norme sul "*diritto all'informazione delle vittime*" (art. 90 bis comma 1 lett. b) c.p.p.), particolarmente per i difensori delle vittime di violenza domestica e di genere, accentuando le difficoltà di accedere con tempestività ad informazioni sul procedimento che possono assumere significativa importanza ove ricorra l'esigenza di rappresentare al P.M. titolare del procedimento eventuali sopravvenute circostanze rilevanti ai fini dell'adozione di misure di protezione per la stessa persona offesa;

-Che il CSM nella delibera del 4/6/2020, "*nel rispetto dell'autonomia interpretativa ed operativa rimessa a ciascun magistrato*", ha consigliato di "*favorire modalità che prevedano il diritto del difensore della persona denunciante/querelante ad essere informato con tempestività del numero del procedimento e del P.M. titolare, ed anche di un indirizzo telematico idoneo per l'eventuale inoltro al P.M. di istanze e memorie, dopo l'iscrizione del procedimento.*".

## CONVENGONO

### **le seguenti linee operative:**

- Gli Avvocati, nominati difensori di fiducia da persone offese dal reato che presentano denuncia-querela per delitti previsti dall'art. 362 comma 1 ter c.p.p., qualora abbiano interesse alla comunicazione prevista dall'art. 335 comma 3 c.p.p. ne faranno espressa richiesta nella denuncia-querela indicando contestualmente l'indirizzo di posta certificata al quale dovranno essere inviate tutte le relative comunicazioni.
- La Procura di Roma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 335 c.p.p., all'atto della iscrizione della "*notitia criminis*" di cui alla denuncia-querela, qualora l'iscrizione riguardi i reati sopra indicati ed il difensore di fiducia della persona offesa ne abbia fatto richiesta, provvederà ad informare il difensore per via telematica all'indirizzo PEC dallo stesso indicato, della iscrizione della notizia di reato, indicando il numero del procedimento, il P.M. assegnatario e l'indirizzo di posta elettronica della segreteria del



magistrato alla quale potranno essere inviate le comunicazioni e gli atti relativi al procedimento.

Le parti firmatarie si impegnano all'adozione dei provvedimenti necessari per rendere operativo l'Accordo di Collaborazione ed alla sua diffusione tra i Magistrati e gli Avvocati, al fine di promuoverne la più ampia conoscenza.

Il presente "Accordo" sarà comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Consiglio Giudiziario di Roma.

Roma 14 settembre 2020

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - Michele Prestipino Giarritta**



**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA -**

**Avv.to Antonino Galletti**

